
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

Decreto legislativo
14 novembre 2024, n. 175

Testo unico della giustizia tributaria.

(Gazzetta ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, suppl. ord. n. 1)

ALLEGATO

PARTE I

ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

TITOLO I
GLI ORGANI

CAPO I

GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

**Art. 1 - Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
(articolo 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992)**

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Con decreto del presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.

2. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data del 9 marzo 1999, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, sono istituite sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime corti di giustizia tributaria, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le

corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.

5. Il numero delle sezioni di ciascuna corte di giustizia tributaria può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

6. Alla istituzione di nuove corti di giustizia tributaria ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

➡ Riferimenti normativi

Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 45, d.lgs. n. 175/2024; artt. 104, 108 Cost.

SOMMARIO: I. Le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado - II. Indipendenza, terzietà e imparzialità del giudice tributario. Profili evolutivi. - III. Concorso per esami magistrati tributari

I. Le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

- 1 Gli **organismi** della giurisdizione tributaria, sono riordinati, in forza della legge 31.8.2022, n. 130, art. 1, comma 1, in **Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**, le quali sono competenti rispettivamente per i due gradi del giudizio di merito.

Le Corti di giustizia tributaria di primo grado hanno sede nel capoluogo di ogni Provincia e le Corti di giustizia tributaria di secondo grado ha sede nel capoluogo di ogni Regione. Nella tabella A, allegata al Testo Unico d.lgs. n. 175/2024, in commento, e relativa agli organi di giurisdizione in materia tributaria, è consultabile l'elenco revisionato delle sezioni delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, suddivise per Regioni e Province.

Per le Province autonome di Bolzano e Trento la giurisdizione tributaria è esercitata da Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi sede nel capoluogo e competenza sul territorio della Provincia corrispondente. Ad esse si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado se compatibili con le norme di legge e dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

L'ordinamento della giurisdizione tributaria, già regolato dal d.lgs. 31.12.1992, n. 545, è oggi disciplinato dalla prima parte del testo unico delle disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria (artt. da 1 a 44, d.lgs. n. 175/2024).

- 1.1 Per garantire un inquadramento sistematico degli organi della giurisdizione tributaria è opportuno premettere alcuni **cenni di natura storica**.

In origine, affermata la natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie, ad opera del d.P.R. n. 636/1972, il sistema processuale era articolato in tre gradi di giudizio: le Commissioni tributarie di primo grado, le Commissioni tributarie di secondo grado e la Commissione tributaria centrale.

Successivamente, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 545/1992 gli organi di giurisdizione in materia tributaria sono stati riordinati in **commissioni tributarie provinciali**, aventi sede nel capoluogo di ogni Provincia, ed in **commissioni tributarie regionali**, aventi sede nel capoluogo di ogni Regione. Non solo, l'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 545/1992 ha disposto la **soppressione della Commissione tributaria centrale**, la quale, tuttavia, è rimasta in attività per permettere il graduale esaurimento dei giudizi pendenti anche grazie ad un processo di delocalizzazione dei contenziosi residui presso le Commissioni regionali. A far data dall'1.1.2015, è cessata ogni attività della Commissione tributaria centrale. Per tutte le attività processuali che si rendessero necessarie dopo tale data è stata individuata la competenza funzionale della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Tale assetto è rimasto invariato fino al 2022, quando, ad opera della legge n. 130/2022, le Commissioni tributarie sono state sostituite dalle Corti di giustizia tributaria.

La riforma della Giustizia Tributaria introdotta dalla Legge n. 130/2022 ha comportato, almeno tre modifiche di interesse: (a) una magistratura tributaria di ruolo costituita da giudici a tempo pieno reclutati per concorso (cfr. art. 2 del d.lgs. n. 175/2024, in cui è confluito l'art. 1-bis, d.lgs. n. 545/1992); (b) il giudizio monocratico (cfr. art. 49, d.lgs. n. 175/2024, in cui è confluito l'art. 4-bis, d.lgs. n. 546/1992; art. 4, comma 1, lett. b), legge n. 130/2022); (c) un "ufficio ispettivo" in seno al MEF (cfr. art. 30, d.lgs. n. 175/2024, in cui è confluito l'art. 24, comma 2-bis, d.lgs. n. 545/1992).

Si può affermare, in forza del principio di continuità, che le introdotte Corti di **1.2** giustizia tributaria, così come ormai pacifico per le superate Commissioni tributarie, compongano una **magistratura speciale** preesistente alla Costituzione. Le Corti dunque, fermo il generale divieto di istituzione di giudici speciali e straordinari sancito dall'art. 102 Cost., troverebbero legittimazione (cfr. Commento all'art. 46 d.lgs. n. 175/2024, Oggetto della Giurisdizione Tributaria) nell'interpretazione stessa data al divieto, il quale è stato inteso come limite alla sola istituzione di nuovi giudici speciali. Questo infatti è stato letto in connessione con la VI Disposizione Transitoria, con la quale è stata resa possibile la continuità degli "*organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti*", purché assoggettati alla richiesta revisione, al fine di conformarne gli assetti ai principi costituzionali [Corte Cost. n. 41/1957].

La giurisdizione tributaria, nelle progressive fasi di attuazione della riforma di **1.3** cui alla legge n. 130/2022, sarà esercitata da (a) **magistrati tributari** e da (b) **giudici tributari** (art. 2, d.lgs. n. 175/2024, in cui è confluito l'art. 1-bis, d.lgs. n. 545/1992).

I primi - ossia le nuove figure professionali che afferiscono alla giurisdizione tributaria - sono reclutati tramite concorso per esami (cfr. artt. 6 ss., d.lgs. n. 175/2024) mentre i secondi - ossia chi permane nel ruolo di autorità giudicante in materia tributaria - sono nominati presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, tra coloro i quali erano presenti nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie alla data del 1.1.2022.

1.4 Le Corti di giustizia tributaria sono suddivise in **sezioni** (art. 3, d.lgs. n. 175/2024).

A ciascuna delle Corti di giustizia tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa giudici appartenenti ad una sezione diversa.

All'interno di ogni Sezione si forma il **collegio giudicante**, il quale è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti. Nei casi in cui non sia prevista l'attribuzione al giudice monocratico, la composizione collegiale degli organi di giustizia tributaria è un requisito che attiene alla valida costituzione del giudice, la cui ricorrenza è essenziale per l'emanazione della sentenza [Cass. 27.8.2001, n. 11269].

Da rilevarsi altresì che, in forza della modifica introdotta dalla legge n. 130/2022, le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione **monocratica**, pur osservandosi le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale, le controversie di valore fino a 5.000 euro (cfr. Commento all'art. 49 d.lgs. n. 175/2024, Competenza del Giudice monocratico).

1.5 I componenti delle Corti di giustizia tributaria devono essere cittadini italiani aventi meno di sessantasette anni di età (alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso), aventi idoneità fisica e psichica e muniti di laurea in materie giuridiche o economico aziendali. Essi, inoltre, debbono avere l'esercizio dei diritti civili e politici e non devono aver riportato condanne per delitti comuni non colposi, per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non devono essere stati sottoposti a misure di sicurezza (artt. 13, d.lgs. n. 175/2024).

Essi **decadono** dalla carica, ex art. 18, d.lgs. n. 175/2024, se:

- perdono uno di tali requisiti;
- incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 14, d.lgs. n. 175/2024;
- cessano, se magistrati o dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie;
- omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

1.6 Un'ulteriore novità della riforma del 2022 afferisce al **trattamento economico** dei componenti delle Corti di giustizia tributaria.

Infatti, se i componenti delle ex Commissioni tributarie godevano di un compenso fisso mensile e un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, sommati ad un rimborso delle spese sostenute per l'intervento alle sedute in Commissione determinati con decreto ministeriale, ai magistrati tributari reclutati per concorso, invece, si applicano, ex art. 20 d.lgs. n. 175/2024, le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Con riguardo al profilo della **responsabilità**, ai componenti delle Corti di giustizia tributaria si applicano le disposizioni della legge 13.4.1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (art. 21, d.lgs. n. 175/2024). **1.7**

Il presidente di ciascuna Corte di giustizia tributaria ha l'onere di vigilare sull'operato degli altri componenti e, in scala gerarchica, al presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado spetta l'onere di esercitare la vigilanza sulle attività delle Corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

In forza del principio costituzionale per il quale la magistratura costituisce un ordine autonomo e distinto da ogni altro potere, anche l'ordinamento della giurisdizione tributaria prevede che questa sia amministrata da un apposito **Consiglio di presidenza** (cfr. artt. da 24 a 37, d.lgs. n. 175/2024). **1.8**

Esso è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dura in carica quattro anni, ed è composto da quindici componenti. Possono comporre il Consiglio di presidenza i professori universitari in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

Undici componenti vengono eletti dai giudici tributari (partecipano all'elezione tutti i giudici delle Corti di giustizia tributaria con voto personale, diretto e segreto) e gli altri quattro componenti vengono eletti dal Parlamento (due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti).

Il Consiglio di presidenza ha, fin dalla sua istituzione ad opera del d.lgs. n. 1.9 545/1992, vigilato sul generale funzionamento delle ex Commissioni tributarie e, a tal fine, godeva del potere di disporre ispezioni.

Cionondimeno la legge n. 130/2022 ha rafforzato tale aspetto (senza andare esente da critiche, che si detaglieranno meglio *infra*, cfr. paragrafo II, in questo commento) e, al fine di garantire l'esercizio efficiente del dovere di vigilanza, il Consiglio di presidenza ha istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, un **Ufficio ispettivo**, presso lo stesso Consiglio (art. 30, comma 3, d.lgs. n. 175/2024).

Il Consiglio, nella seduta del 14.2.2023, con la delibera n. 233/2023 ha emanato il Regolamento istitutivo dell'Ufficio ispettivo.

Questo può svolgere, con il supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività di ispezione e verifica presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Le principali attività dell'Ufficio Ispettivo sono l'ispezione ordinaria e straordinaria ma, su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge anche inchieste amministrative.

L'ispezione ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale ed è finalizzata a riferire sull'entità e sulla tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia.

L'ispezione straordinaria ha luogo invece su richiesta del Consiglio di Presidenza quando siano state riscontrate o comunque segnalate, deficienze o irregolarità che richiedono approfondimento ulteriore.

Nei casi di urgenza il Consiglio di Presidenza può disporre una inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare.

- 1.10** La legge n. 130/2022 ha altresì istituito, presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e a decorrere dall'1.1.2023, l'**Ufficio del massimario nazionale**, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari, nominati dallo stesso Consiglio (cfr. art. 31, d.lgs. n. 175/2024).

L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado. Dette massime vanno ad alimentare la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

II. Indipendenza, terzietà e imparzialità del giudice tributario. Profili evolutivi.

- 1** In forza dell'art. 108 Cost. la magistratura tributaria, così come la magistratura ordinaria, deve essere garantita da parametri di indipendenza stabiliti dalla Legge. Si può quindi dire che la Costituzione prevede due elementi di garanzia a tutela dell'ordinamento giudiziario: la **riserva di legge**, in ordine alla quale, la magistratura deve essere regolamentata per Legge, e non attraverso altri strumenti normativi, e la tutela fornita dall'**indipendenza**.

Rispetto a questo profilo, se è pacifico che la legge n. 413/1991 e il d.lgs. n. 545/1992, che si sono occupati di normare l'ordinamento giudiziario tributario, abbiano attuato la riserva di legge, è altresì largamente condivisa l'affermazione secondo la quale, invece, il criterio dell'indipendenza non pare essere stato del tutto rispettato.

Infatti, se per indipendenza si considera una condizione di autonomia del giudice come organo rispetto ad altre istituzioni e organi, sorgono dubbi di costituzionalità della disciplina [sul punto sia concesso rimandare ad A. MARCHESELLI, *Il giusto processo tributario europeo: Efficienza e giustizia nel diritto finanziario d'Europa*, Milano, 2016].

L'indipendenza va testata, verificando:

- a) le modalità di selezione del giudicante;
- b) la durata del mandato;
- c) l'esistenza di protezioni contro le pressioni esterne;
- d) l'apparenza di indipendenza.

Il giudice, infatti, deve essere indipendente sotto almeno due profili.

Sotto il profilo **funzionale** deve essere in grado di giudicare senza subire nessuna soggezione ultronea rispetto alla Legge.

Sotto il profilo **organizzativo**, il giudice tributario deve essere autonomo rispetto a ogni altro potere. In particolar modo vi deve essere una completa emancipazione rispetto al potere esecutivo. Rispetto a tale secondo profilo va allora subito evidenziato che l'Amministrazione finanziaria è una articolazione di tale potere ed è, di regola, parte resistente nel processo tributario.

Di più, nel rispetto del principio interno ed eurounitario del giusto processo, stabilito ex art. 111 Cost e art. 6 CEDU, il giudice tributario non solo deve essere indipendente rispetto ad altri organi ma deve anche godere di **terzietà e imparzialità** rispetto alla vicenda processuale.

L'imparzialità concerne una condizione del giudice sia come persona, sia verso la singola controversia; in particolar modo essa si identifica nell'assenza di relazioni del giudice con le parti, o con i fatti della controversia, o la controversia stessa. Questa va verificata sia in esito a un test "soggettivo", volto a verificare l'esistenza di un concreto e personale pregiudizio del giudice, come fenomeno psicologico individuale, sia a un test "oggettivo", volto a verificare se, comunque, sia garantita l'apparenza di assenza di pregiudizio, indipendentemente dall'accertamento della sussistenza concreta di esso.

La questione dell'indipendenza del giudice tributario è stata, anche ben prima delle ultime riforme del sistema processual tributario, spesso posta all'attenzione del giudice delle leggi, il quale ha sempre **negato l'incostituzionalità della disciplina**, con diverse motivazioni.

Già nel 1982, con riferimento al precedente ordinamento processuale tributario, statui che l'indipendenza del giudice tributario è da considerarsi in concreto assicurata sia con la previsione della **nomina** a tempo indeterminato, sia con un'ampia indicazione dei casi di **incompatibilità**, con l'attribuzione del potere di nomina ad organi estranei all'Amministrazione finanziaria rispetto alla quale, quindi, non si vedeva in qual modo i nominati potessero sentirsi vincolati, così da indursi a non compiere correttamente il dovere proprio di ogni giudice di indirizzare la propria funzione *"unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte"*.

Non solo, la Corte ribadì anche che l'indipendenza stessa va cercata piuttosto nei modi con i quali si svolge la funzione che non in quelli concernenti la nomina dei membri [sent. n. 1/1967] e che per aversi l'indipendenza dell'organo occorre che questo sia **immune da vincoli** i quali comportino una soggezione formale o sostanziale ad altri, che vi sia inamovibilità e possibilità di sottrarsi alle risultanze

emergenti dagli atti d'ufficio della stessa Amministrazione [sent. n. 121/1970 e n. 128/1974].

Infine affermò che l'indipendenza del giudice è garantita quando la legge affida ad un magistrato la scelta delle persone chiamate a comporre le Commissioni tributarie sia pure su designazione di enti ed Uffici pubblici e stabilisce tassativamente i casi in cui i detti membri debbano cessare dal servizio o essere dichiarati decaduti [sent. 24.11.1982, n. 196].

3.1 Un altro aspetto dell'indipendenza reale del giudice tributario sul quale venne interpellata la Corte Costituzionale fu l'**idoneità tecnica di giudizio**.

Infatti, seppure la dottrina individuasse nell'idoneità tecnica un elemento di indipendenza dei giudici, la Corte Costituzionale ritenne non fondata la questione di costituzionalità dell'idoneità tecnica dei giudici non togati delle (ormai ex) Commissioni tributarie.

Il giudice delle Leggi, ancora con riferimento al precedente ordinamento processuale tributario, affermò che: l'ordinamento giudiziario da un lato prevede giudici monocratici, quali i "conciliatori", senza prescrivere per essi alcun requisito specifico di idoneità, dall'altro concerne esclusivamente i giudici ordinari; pertanto l'art. 102, comma 1, Cost. non è idoneo a fungere da parametro costituzionale per la valutazione della legittimità di norme riguardanti giudici speciali, sia pur revisionati, quali sono le Commissioni tributarie. D'altra parte, l'idoneità dei componenti di queste ultime a svolgere le loro funzioni non è garantita soltanto dal possesso del diploma di istruzione di secondo grado, ma è assicurata da un complesso procedimento di scelta [Corte Cost. 7.6.1984, n. 154].

Ad oggi la questione può ritenersi almeno formalmente superata, considerato che la riforma dettata dalla legge n. 130/2022 ha introdotto una **selezione concorsuale** di magistrati tributari che assumeranno il ruolo a **tempo pieno**, i quali non solo dovrebbero assurgere al loro ruolo previo accurato e specifico vaglio dell'idoneità tecnica di giudizio, ma godranno altresì di una idonea distribuzione del carico di lavoro che prima, al contrario, si contestava in capo ai componenti delle Commissioni Tributarie.

3.2 Un altro tema cui la Riforma del 2022 pare aver posto rimedio, ancorché con alcune pesanti discriminazioni a carico dei Giudici tributari del "vecchio" ordinamento, è la previsione di un **trattamento economico adeguato** (cfr. art. 19, d.lgs. n. 175/2024, che riguarda i componenti le Corti di giustizia tributaria che alla data dell'1.1.2022 risultavano iscritti nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge n. 183/2011). Aspetto che, per consolidata giurisprudenza, costituisce requisito di indipendenza del giudice [Corte Cost. 8.10.2012, n. 223]. Invero, con riferimento allo *status* dei Giudici Tributari, si avanzano diverse perplessità, attesa l'entità (minima) dei relativi compensi e il fatto che questi ultimi, secondo le disposizioni dell'abrogato d.lgs. n. 545/1992, trasfusi nel testo unico, vengono ancora determinati da parte del Ministero della Economia (nell'ambito del quale orbitano le agenzie che emettono i provvedimenti sottoposti al controllo degli stessi giudici) e, addirittura, liquidati dalla Direzione Regionale della

Agenzia delle Entrate (che è la principale autorità sottoposta al controllo della giurisdizione tributaria).

Al contrario, ai Magistrati Tributari reclutati su base concorsuale si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, scongiurando ogni ipotetico rischio per l'effettiva indipendenza degli stessi (cfr. art. 20, d.lgs. n. 175/2024).

Pur tuttavia altre ragioni di perplessità colpivano e continuano a colpire, anche **3.3** dopo la riforma del 2022 la dottrina e la giurisprudenza di merito.

Invero, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, che impone che ogni giudice, oltre che essere effettivamente imparziale, debba apparire tale (indipendenza apparente), disorientano sia l'**inquadramento della giustizia tributaria nel Ministero della Economia**, sia l'appartenenza del personale amministrativo assegnato alla giurisdizione tributaria a tale Ministero, sia l'assenza di poteri di disposizione su tale personale da parte del giudice tributario. Tale aspetto non solo non è stato risolto dalla riforma di cui alla legge n. 130/2022, ma è anzi stato rafforzato, laddove si è fornito al Ministero dell'Economia e delle Finanze (una delle cui articolazioni è, di regola, parte resistente nel processo tributario) un ulteriore strumento di controllo sui Giudici e sui Magistrati tributari. Il neonato **Ufficio Ispettivo**, invero, il quale già viene istituito in seno al Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria (che è ancora indissolubilmente legato al predetto Ministero), può altresì svolgere - ex art. 30, comma 3, d.lgs. n. 175/2024 - le attività di verifica e ispezione cui sopra si faceva cenno presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con il supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze.

Le problematiche inerenti all'indipendenza del giudice tributario sono state sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale nel 2016, la quale, con una sentenza che nulla ha mosso sul punto, ha dichiarato **“manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, [...] Il rimettente, infatti, invoca plurimi interventi additivi, omettendo di indicarne la direzione ed i contenuti, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili, con conseguente indeterminatezza e ambiguità dei petiti. Inoltre, i richiesti interventi - caratterizzati da un grado di creatività e manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse ma un intero sistema di norme - sono estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri della Corte e implicano scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Infine, le censure riguardano in modo indifferenziato numerose ed eterogenee disposizioni, senza specificare i termini nei quali ciascuna di esse violerebbe singolarmente i parametri invocati; tale eterogeneità è accentuata dal fatto che le questioni sono genericamente poste anche in correlazione o in rapporto con altre norme di variegato contenuto, talune di natura regolamentare, o con interi testi legislativi, in difetto di qualsiasi argomento che consenta di collegare le singole norme evocate ai predetti parametri”** [Corte Cost. ord. n. 227/2016].

Come già previsto nella precedente edizione di questo commentario anche il nuovo inquadramento delineato dalla legge n. 130/2022, è stato sottoposto al vaglio

del Giudice delle Leggi, il quale è tornato a dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte dai giudici remittenti, in questo caso per “difetto di rilevanza”, in quanto - in estrema sintesi - questi ultimi non sarebbero in effetti stati chiamati a fare diretta applicazione delle disposizioni censurate nei giudizi rispetto ai quali è stato incardinato il giudizio di legittimità costituzionale. Non solo, secondo la Consulta, non sarebbe nemmeno ravvisabile *“in concreto una situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tali da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario”* [Corte Cost. sent. n. 204/2024].

III. Concorso per esami magistrati tributari

- 1 Una delle principali novità della riforma introdotta dalla legge n. 130/2022 afferrisce alle modalità di selezione dell’Autorità giudicante nel processo tributario; infatti a partire dal 2023 la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami, bandito in relazione ai posti vacanti (art. 5, d.lgs. n. 175/2024).
- 2 Detto concorso si struttura su due prove. Una prova scritta in diritto tributario e in diritto civile o commerciale, effettuata con le procedure di cui al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura ordinaria, e una prova orale che verte su sette materie di diritto oltre a contabilità aziendale e bilancio, elementi di informatica giuridica e lingua straniera. Al termine delle prove conseguono l’idoneità i candidati che ottengono un punteggio sufficiente in ogni materia. È possibile ripetere il concorso in più occasioni, tuttavia non sono più ammessi coloro i quali sono stati dichiarati per tre volte non idonei.
Come già precisato, al concorso per esami sono ammessi i laureati in Giurisprudenza o in Scienze dell’economia che siano cittadini italiani, nell’esercizio dei diritti civili e aventi condotta incensurabile.
- 3 Il concorso per esami si svolge con cadenza di norma annuale ed è bandito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso.
- 4 La commissione di concorso è nominata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ed è composta dal presidente di una Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell’insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame.
Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per

magistrato ordinario, amministrativo e contabile. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso svolgono **5** un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le Corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

Per alcune categorie di magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari - se **6** in possesso di specifici requisiti - è prevista la facoltà di opzione per il transito definito alla giurisdizione tributaria. In particolare, il transito è ammesso per un numero complessivo di cento magistrati, da individuare a seguito di apposita procedura di interpello da indire a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer